REGOLAMENTO (CE) N. 298/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro [1], integrato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua talune disposizioni dell'accordo medesimo [2], prevede, negli articoli 18 e 19, l'apertura di contingenti tariffari comunitari di :

— 60 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC 0701 90 59 (16 maggio-30 giugno),

— 2 500 tonnellate di carote del codice NC 0706 10 00 (1° aprile-15 maggio),

— 300 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 1 500 tonnellate di barbabietole da insalata del codice NC ex 0706 90 90,

— 7 500 tonnellate di uve fresche da tavola dei codici NC ex 0806 10 15 ed ex 0806 10 19 (8 giugno-4 agosto),

— 1 500 tonnellate di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 18, ex 0806 20 91, ex 0806 20 92 ed ex 0806 20 98,

— 3 000 tonnellate di taluni succhi d'uve concentrati dei codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 ed ex 2204 30 91,

— 35 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti 2 litri, o meno, dei codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39,

— 26 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti più di 2 litri, dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39 e

— 150 000 ettolitri di taluni vini liquorosi dei codici NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 29 49 ed ex 2204 29 59,

originari di Cipro ;

considerando che i quantitativi vanno maggiorati a norma degli articoli 18 e 19 del protocollo stesso e a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia [3], e che per il 1994 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1 ;

considerando che le importazioni dei vini della Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [4] ;

considerando che per i vini liquorosi l'ammissione al beneficio del rispettivo contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come « vini liquorosi » nel documento VI 1 e nell'estratto VI 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve [5] ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrota applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari ; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive ; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri ;

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/92 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).
(5) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 della Commissione (GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29).

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascun prodotto:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.1401	0701 90 59	Patate di primizia, dal 16 maggio al 30 giugno 1994	95 000 t	0 %
09.1403	ex 0706 10 00	Carote, dal 1° aprile al 15 maggio 1994	3 375 t	0 %
09.1411	ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	2 025 t	0 %
09.1409	0709 60 10	Peperoni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	405 t	0 %
09.1407	ex 0806 10 15 ex 0806 10 19	Uve fresche da tavola, dall'8 giugno al 14 luglio 1994 Uve fresche da tavola, dal 15 luglio al 4 agosto 1994	10 100 t	0 %
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	2 025 t	0 %
09.1421		Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o altri dolcificanti:		
		– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
		– – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:		
		– – – di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:		
	2009 60 51	– – – – concentrati		0 %
		– – – di un valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto:		
		– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
	2009 60 71	– – – – – concentrati	4 050 t	0 % + AGR
	ex 2009 60 90	– – – – altri: concentrati, ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20		0 %
		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
		– altri mosti di uva:		
		– – altri:		
	ex 2204 30 91	– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo di almeno l'1 % vol concentrati, ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20		0 %
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Vini di uve fresche, compresi i vini arrichiti d'alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 :		
		– altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :		
		– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :		
		– – – altri :		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol :		
		– – – – – altri :		
09.1415	2204 21 25	– – – – – – Vini bianchi	47 250 hl	0 %
	ex 2204 21 29	– – – – – – altri vini		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :		
		– – – – – altri :		
	ex 2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol		
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994		
		– – altri :		
		– – – altri :		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol :		
		– – – – – altri :		
09.1423	2204 29 25	– – – – – – Vini bianchi		
	ex 2204 29 29	– – – – – – altri vini	28 340 hl	0 %
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :		
		– – – – – altri :		
	2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi		
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri vini		
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994		
		– altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :		
		– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :		
		– – – altri :		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :		
		– – – – – altri :		
09.1417	ex 2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore a 18 % vol :	202 500 hl	0 %
	ex 2204 21 49	– – – – – altri, vini liquorosi		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :		
	ex 2204 21 59	– – – – – altri, vini liquorosi		
		– – altri :		
		– – – altri :		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :		
		– – – – – altri :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.1417 *(segue)*	ex 2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi, liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol	202 500 hl *(segue)*	0 % *(segue)*
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol :		
	ex 2204 29 49	– – – – – altri, vini liquorosi		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :		
	ex 2204 29 59	– – – – – altri, vini liquorosi		
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994		

(a) I codici Taric figurano in allegato.

2. Le importazioni dei vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. L'ammissione di tali vini liquorosi al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come « vini liquorosi » nel documento VI 1 o nell'estratto VI 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e le continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo dei volumi contingentali corrispondenti corrispondenti lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1403	ex 0706 10 00	0706 10 00*12
09.1411	ex 0706 90 90	0706 90 90*20
09.1407	ex 0806 10 15	0806 10 15*80 0806 10 15*91 0806 10 15*98
	ex 0806 10 19	0806 10 19*10 0806 10 19*21 0806 10 19*23
09.1413	ex 0806 20 91	0806 20 91*10
	ex 0806 20 92	0806 20 92*10
	ex 0806 20 98	0806 20 98*10
09.1421	ex 2009 60 90	2009 60 90*10
	ex 2204 30 91	2204 30 91*11
09.1415	ex 2204 21 29	2204 21 29*95 2204 21 29*96
	ex 2204 21 35	2204 21 35*95
	ex 2204 21 39	2204 21 39*95
09.1423	ex 2204 29 29	2204 29 29*91
	ex 2204 29 39	2204 29 39*93
09.1417	ex 2204 21 35	2204 21 35*11
	ex 2204 21 39	2204 21 39*11
	ex 2204 21 49	2204 21 49*19 2204 21 49*91
	ex 2204 21 59	2204 21 59*19 2204 21 59*91
	ex 2204 29 35	2204 29 35*91 2204 29 35*97
	ex 2204 29 39	2204 29 39*91 2204 29 39*97
	ex 2204 29 49	2204 29 49*19 2204 29 49*83
	ex 2204 29 59	2204 29 59*19 2204 29 59*83